

150

SEZIONE

LUOGOTENENZA

TRENTO

1895

PRESIDIALE

B

C

1 =

101

1 =

15




N. 532

Coop. II

Trento 11 Febbrajo 1895

Eccelsa S. R. Sezione di Luogotenenza

Trento.


 Mi onoro ha smettere copia della proposta di Statuto per la Federazione di Sindacato delle Caspe sociali di prestiti e risparmio e famiglie cooperative nel territorio della Sezione di Trento del Consiglio prov. d'Agricoltura.


Per discutere tale proposta venne convocata un'Adunanza che verrà tenuta nella sede di questo Consiglio addì 19 del corrente mese ad ore 9¼ antimeridiane.

Nel darne comunicazione a codest' Eccelsa Sezione di Luogotenenza mi permetto raccomandare alla Sua valida protezione lo svolgimento dell'importante vertenza del credito agrario, da cui ci ripromettiamo tanto aiuto contro le strette che travagliano la nostra Agricoltura.

Il Presidente

B. 11

1895





6 2 18 95  
Pitts. 239 DE

John Dumbuis junonum

W. A. A. A.

Amiel G. Lahn. 1895

Amiel G. Lahn



# Proposta di Statuto

per la **Federazione di Sindacato**

delle **Casse sociali di prestiti e di risparmio e Famiglie cooperative**

col titolo

**Sindacato delle Casse rurali e Famiglie cooperative nel territorio della Sezione di Trento del Consiglio provinciale d'agricoltura.**

## **I. FONDAZIONE, SCOPO E SEDE.**

### **§ 1. Fondazione.**

Le Società istituite giusta la Legge 9 aprile 1873 (B. L. I. N.° 70) col titolo « Casse sociali di prestiti e di risparmio secondo il sistema Raiffeisen » e le Famiglie cooperative costituiscono una Federazione col titolo di « Sindacato delle Casse rurali e Famiglie cooperative nel territorio della Sezione di Trento del Consiglio provinciale d'agricoltura. »

### **§ 2. Scopo.**

Questa Federazione ha lo scopo:

1. di patrocinare e tutelare in ogni riguardo l'interesse generale delle suaccennate Società;
2. di venire in aiuto alle Casse rurali e Famiglie cooperative col consiglio e col'opera, di dar loro schiarimenti e di sciogliere dubbi;
3. di praticare a mezzo di personale all'uopo destinato delle revisioni presso le Casse e Famiglie confederate;
4. di organizzare e di promuovere la compera e la vendita cumulativa di scorte e di prodotti agrari, ed altri generi ritenuti utili dall'assemblea generale;
5. di promuovere la formazione d'una Cassa centrale ed eventuali magazzini di deposito.

### **§ 3. Sede ed estensione.**

La Federazione tiene la propria sede in Trento e si estende al territorio della Sezione di Trento del Consiglio provinciale d'agricoltura.



## II. SOCI, DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ CONFEDERATE.

### § 4. Assunzione.

Possono essere aggregati a questa Federazione soltanto:

1. Casse sociali di prestiti e di risparmio istituite secondo il sistema Raiffeisen, i cui statuti nella loro parte essenziale si conformano allo statuto modello approntato dalla Sezione di Trento del Consiglio provinciale d'agricoltura;

2. le Famiglie cooperative i cui statuti nella loro parte essenziale si conformano allo statuto modello emanato dalla Sezione di Trento del Consiglio provinciale d'agricoltura;

3. altri Consorzi registrati, esclusi però quelli a garanzia troppo parziale, aventi lo scopo di migliorare la condizione economica dei loro soci, come p. e. Cantine sociali, Consorzi di caseificio e simili.

4. L'accettazione delle Società accennate superiormente (ai punti 1, 2 e 3) spetta al Consiglio del Sindacato (§ 13), e prima della sua costituzione ad un Comitato promotore da eleggersi nell'occasione della discussione del presente Statuto.

### § 5. Dichiarazione d'entrata, recesso, esclusione.

La dichiarazione di accedere alla Federazione ha luogo per iscritto da parte delle Direzioni sociali colla produzione d'un esemplare vidimato del rispettivo statuto.

È ammesso ad ogni epoca il volontario recesso mediante insinuazione, qualora siano stati mantenuti tutti gli impegni verso la Federazione.

L'esclusione può pronunciarsi dal Consiglio di Sindacato (§ 13) sopra proposta del Sindaco (§ 12 a) qualora:

a) un Consorzio confederato non corrisponda all'obbligo sancito nel § 4 modificando o non osservando il rispettivo statuto;

b) pregiudichi in qualsiasi modo l'interesse generale della Federazione;

c) si rifiuti di prestarsi alla regolare revisione da parte del revisore a ciò deputato.



## § 6. Obblighi.

I Consorzi confederati hanno l'obbligo:

- a) di accettare e di mettere in esecuzione le istruzioni prescritte dal Sindaco rispetto alla gestione ed alla contabilità;
- b) di assoggettarsi al controllo da parte del Sindacato della Federazione;
- c) di tenere il giornale designato quale organo della Federazione (per ora il *Bollettino* della Sezione di Trento del Consiglio (prov. d'Agricoltura));
- d) di presentare entro il 15 maggio d'ogni anno al Sindaco il bilancio dell'anno precedente e di dargli oltracciò a tempo quei ragguagli e rapporti, ch'esso ritenesse necessari nell'interesse generale;
- e) di pagare alla Cassa del Sindacato i contributi annui determinati dall'Adunanza del Sindacato. L'obbligo al pagamento di questo contributo si estende anche all'anno in cui ha luogo il volontario recesso o viene decretata la esclusione;
- f) di inviare alle Assemblee ordinarie della Federazione (adunanze plenarie della Federazione) un membro della Direzione, e in caso di suo impedimento, un membro del Consiglio di sorveglianza, all'uopo delegato dalla Direzione e di attenersi ai conchiusi dell'Assemblea.

## § 7. Diritti.

Ai Consorzi confederati compete il diritto:

- a) di partecipare a tutti i vantaggi offerti dalla federazione;
- b) di richiedere almeno ogni due anni una revisione da praticarsi dal Revisore della federazione;
- c) di esercitare nell'assemblea il diritto di voto a mezzo del proprio delegato.

Eventuali proposte devono essere presentate in iscritto al Sindaco non più tardi del 1 aprile d'ogni anno.

## III. AMMINISTRAZIONE.

### § 8. Organi.

La federazione cura i propri affari a mezzo del Sindaco e del sostituto di lui (§9-12), del Consiglio del Sindacato (§ 13-14) e dell'Assemblea generale (§§ 15-20).



### § 9. Sindaco.

La direzione degli affari della federazione spetta ed incombe al Sindaco come Presidente, che viene eletto dall'assemblea, la qual ultima può eleggere uno o più sostituti del Sindaco.

Tanto a Sindaco quanto a sostituti di lui possono nominarsi anche persone, che non appartengono alla federazione.

### § 10. Obblighi del Sindaco.

a) Di adoperarsi per la propagazione e per l'incremento della cooperazione rurale, in ispecie delle Casse rurali di prestito e di risparmio sul sistema di Raiffeisen, attenendosi rigorosamente ai principî a cui le ispirò il fondatore, di tutelare in ogni riguardo i loro interessi e di venir loro in aiuto col consiglio e coll'opera;

b) di emettere d'accordo col Consiglio del Sindacato le istruzioni necessarie per a gestione e contabilità;

c) di provvedere alla regolare revisione dei Consorzi confederati, di esaminare i protocolli di revisione e di avviare le ulteriori trattative, che si rendessero necessarie (§ 24);

d) di partecipare all'Autorità amministrativa, nel cui Distretto viene tenuta l'assemblea, la relativa convocazione assieme all'ordine del giorno da pertrattarsi e di presentare in genere alle Autorità le denunce ed i rapporti, che avessero a domandare;

e) di diramare gli inviti all'assemblea, di mettere in esecuzione i conchiusi rispettivi e quelli del Consiglio del sindacato, di evadere gli affari correnti, di fare nella seduta ordinaria dell'assemblea il rapporto annuo e di approntare un quadro statistico sull'ordinamento, sulla diffusione e sui risultati dell'Associazione e dei Consorzi confederati.

### § 11. Gestione di cassa.

La gestione di cassa della federazione viene disimpegnata dal Sindaco sotto propria responsabilità.

### § 12. Diritti del Sindaco.

Il Sindaco, rispettivamente il sostituto di lui, rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni. Esso deve firmare gli atti della federazione. Spedizioni di conchiusi presi dal Consiglio del Sindacato e dalla



relativa Assemblea devono controfirmarsi da un membro del Consiglio del Sindacato. Documenti, con cui la federazione incontra obblighi di diritto od accorda diritti, devono essere estesi dal Sindaco e firmati da due membri del Consiglio del Sindacato.

Il Sindaco ha il diritto:

- a) di proporre al Consiglio del Sindacato l'esclusione di Società (§ 5);
- b) di imprendere e far praticare presso le Società, quelle revisioni che esso ritiene opportune nell'interesse sociale;
- c) di intervenire personalmente alle Adunanze generali dei Consorzi confederati, però senza diritto a voto, di prendervi la parola e di inviarsi un proprio rappresentante coi medesimi diritti.

#### IV. CONSIGLIO DEL SINDACATO.

##### § 13. Composizione, obblighi.

Il Consiglio del Sindacato consta dei seguenti membri:

- a) Del Sindaco nominato dall'Assemblea, rispettivamente del sostituto di lui;
- b) di 6 rappresentanti delle Società se il loro numero è inferiore a 30, e di 9 se raggiunge o supera le 30.

I rappresentanti delle Società devono far parte della Direzione e del Consiglio di sorveglianza rispettivo.

Essi vengono nominati dall'Assemblea generale della federazione per la durata di 3 anni; ogni anno ne escono di carica, due rispettivamente tre; gli uscenti possono essere rieletti; la prima volta decide la sorte chi abbia ad uscire di carica. Le elezioni si fanno mediante schede segrete ad assoluta maggioranza di voti.

- c) di un rappresentante della Sezione di Trento del Consiglio provinciale d'agricoltura.

Il Consiglio del Sindacato funge da Giunta permanente della federazione e spetta ad esso in modo speciale:

- a) di controllare l'impiego dei contributi sociali e delle altre entrate e di fissare il conto annuo da presentarsi all'assemblea,
- b) di disporre in caso di bisogno la convocazione di un'Assemblea straordinaria
- γ) di accettare o respingere le insinuazioni per aggregazione alla Federazione.
- δ) di decretare sopra proposta del Sindaco la segregazione di Consorzi confederati,



ε) di fissare le epoche per le assemblee,  
ζ) di determinare l'ordine delle revisioni.

**§ 14. Sedute. presidenza, inviti, protocollo, conchiusi.**

Il Consiglio del Sindacato tiene annualmente almeno due sedute ordinarie e tante altre sedute straordinarie, quante ne ritiene necessarie il Sindaco ed ogni quavolta almeno la metà dei membri del Consiglio del Sindacato lo richiedano.

Le sedute vengono presiedute dal Sindaco o dal sostituto di lui.

Gli inviti devono essere diramati dal Sindaco o dal suo sostituto.

I conchiusi, che vi vengono presi, devono inserirsi in un libro protocollare.

Il Consiglio può prendere validi conchiusi se, previa convocazione intimata almeno 10 giorni prima, intervengono 5, rispettivamente 7 membri.

**V. ASSEMBLEA.**

*(Adunanza generale della Federazione di sindacato.)*

**§ 15. Composizione.**

I delegati dei Consorzi confederati (§ 6) costituiscono l'Assemblea vale a dire l'adunanza generale della federazione di sindacato. Oltre questi delegati hanno diritto di voto nell'adunanza i membri del Consiglio di Sindacato, anche se non rappresentano altre Società (§ 13 *a. e. d.*).

I membri d'una Cassa sociale o Famiglia Cooperativa, o relativi gerenti, possono intervenire alle Assemblee, però senza diritto a voto.

**§ 16. Sedute.**

I delegati dei Consorzi confederati si radunano per intanto una volta all'anno ad un'Assemblea ordinaria. Oltracciò si tengono quelle altre assemblee che il Consiglio del Sindacato, ed in casi urgenti il Sindaco reputano, di convocare nell'interesse sociale.

L'Assemblea fissa il luogo della prossima convocazione. Il giorno della Assemblea viene determinato a tempo dal Consiglio, rispettivamente dal Sindaco, e da quest'ultimo pubblicato.



### § 17. Attribuzioni dell'Assemblea.

Resta riservato alla medesima:

- a) di discutere e deliberare su tutti gli affari di comune interesse,
- b) di esaminare il rapporto annuo del Sindaco e di impartirgli l'assolutorio,
- c) di deliberare, osservando i limiti fissati nel § 4, su modificazioni dello Statuto,
- d) di fissare il contributo annuo.

Proposte analoghe devono essere insinuate al Sindaco al più tardi 8 giorni dopo l'intimazione dell'invito.

### § 18. Inviti.

L'invito all'Assemblea deve farsi almeno 4 settimane prima coll'indicazione dell'ordine del giorno a mezzo di pubblicazione nel giornale d'ufficio e di separata comunicazione ai Consorzi confederati. L'ordine del giorno viene fissato dal Sindaco.

### § 19. Presidenza.

L'Assemblea viene aperta dal Sindaco; il Presidente e il sostituto di lui vengono nominati di volta in volta dall'Assemblea.

### § 20. Conchiusi e validità dei medesimi.

L'Assemblea può prendere valide deliberazioni qualora sia rappresentata almeno la quarta parte dei Consorzi confederati mediante delegati con diritto a voto.

L'invito all'Assemblea deve essere stato fatto secondo le norme suindicate.

Sono validi i conchiusi presi ad assoluta maggioranza di voti dei Consorzi rappresentati, fatta eccezione pel caso contemplato nel § 30. In caso di parità di voti, dirime il voto del Presidente.

## VI. REVISIONI.

### § 21. Obbligo di revisione.

La Federazione assume l'obbligo di far praticare una revisione presso i Consorzi ad essa affiliati almeno una volta ogni due anni e di far rimuovere gli inconvenienti, che vi si manifestassero.



## § 22. Scopo delle revisioni.

Le revisioni hanno lo scopo di esaminare se i libri, registri e bilanci siano tenuti secondo le regole di contabilità e di controllare se l'amministrazione degli affari della Società viene condotta giusta le norme della legge sui Consorzi, dello Statuto sociale e delle istruzioni impartite dal Sindacato.

§ 23. La persona incaricata della revisione ha diritto di ispezionare i registri e gli atti della Società, di controllare se lo stato di cassa corrisponda coi relativi registri e di rilevare lo stato del passivo.

Alle revisioni devono intervenire i Consiglieri di sorveglianza della rispettiva Società.

## § 24. Protocolli di revisione.

Su ogni revisione viene assunto ed esteso in doppio esemplare un verbale da firmarsi dal Revisore, dai consiglieri di sorveglianza, dalla Direzione e dal ragioniere.

Un esemplare resta presso la Società coll'obbligo di presentarlo alla sua prossima Adunanza generale, il secondo esemplare deve rassegnarsi al Sindaco per l'esame ed eventuali ulteriori disposizioni.

## § 25. Diritti del Revisore.

Il Revisore ha diritto di prender parte alle Adunanze generali delle Società, e di prendervi la parola, ma non ha il diritto di votare.

§ 26. In casi urgenti e precisamente:

a) scoprendosi gravi trasgressioni di servizio da parte di uno o più membri dell'amministrazione;

b) se sono messi a repentaglio la sussistenza della Società o l'onore della Federazione, il Revisore ha il diritto di convocare un'Adunanza generale della rispettiva Società e di far procedere la stessa a nuove elezioni, dandone indilatamente notizia al Sindaco.

## § 27. Revisioni straordinarie.

Le spese per revisioni straordinarie, che vengono ordinate dal Sindaco per irregolarità nell'amministrazione d'una Società, per controversie che insorgono



nel seno della medesima o per sospetti che si manifestano a carico della Società, vengono sostenute da chi risulta in colpa.

§ 28. Il Revisore viene nominato dal Consiglio del Sindacato.

## VII. DISPOSIZIONI GENERALI.

### § 29. Reclami.

La decisione su reclami delle Società confederate spetta al Consiglio del Sindacato ed in seconda ed ultima istanza alla Assemblea.

### § 30. Cambiamenti dello Statuto.

Il presente statuto può venir modificato dall'Assemblea, con conchiuso di maggioranza in ragione di tre quarti dei soci intervenuti.

### § 31. Scioglimento della Federazione.

Lo scioglimento della Federazione può essere deliberato dall'Assemblea qualora vi siano rappresentate almeno tre quarti delle Società confederate con voto di maggioranza in ragione di due terzi. In tal caso deve essere presa una disposizione sull'eventuale patrimonio disponibile.

## VIII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

§ 32. Fintantochè le Società confederate non raggiungono il numero di 30 non viene eletto il Sindaco. Sino a tal epoca le mansioni di Sindaco vengono disimpegnate dal II Presidente del Consiglio provinciale d'agricoltura o dal suo sostituto, al quale spettano ed incombono quindi tutti i diritti ed obblighi assegnati dal presente statuto al Sindaco.

§ 33. Appena sia costituito il Consiglio del Sindacato, verranno consegnati al medesimo gli importi residuali non ancora impiegati sulle sovvenzioni assegnate dalla Provincia ed eventualmente dallo Stato per promuovere la fondazione di Casse sociali secondo il sistema Raiffeisen e di Famiglie cooperative e per il pagamento delle spese di revisione.